

Casalecchio di Reno li, 8 gennaio 2008

Accordo Sindacale

tra

Impresa spa cantiere di Casalecchio di Reno (Bo) Lotto Zero / Sasso Marconi (Bo) Lotto 4

e le

RSU di Cantiere e le OO.SS. Territoriali di Bologna FENEAL UIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL

Si stipula il seguente accordo:

premessa

il presente accordo ha valenza nei confronti di tutti i lavoratori di Impresa spa - Lotto Zero, avente la caratteristica di opera pubblica di grandi dimensioni ai fini e per gli effetti dell'art.26 del Contratto Collettivo Integrativo Provinciale di Bologna del luglio 2006 e del CCNL 20 maggio 2004.

RELAZIONI SINDACALI – SUBAPPALTI – REGOLARITA'

Con cadenza trimestrale Impresa spa si impegna a fornire alle OO.SS. territoriali e alla RSU le dovute informazioni sull'organico aziendale e sulle attività svolte da imprese subappaltatrici presenti nel Cantiere.

Periodicamente Impresa spa verificherà che vengano rispettate, da parte delle imprese subappaltatrici, le norme previste dal CCNL ed Integrativo Provinciale di Bologna. In merito Impresa spa su iniziativa delle rappresentanze sindacali, nel corso di appositi incontri, fornirà le informazioni richieste.


L'intero organico occupato nel Cantiere, compreso quello impiegato nelle aziende in subappalto inquadrato nel settore edile, fatte salve le circostanze previste dall'art. 21 del CCNL del 20 maggio 2004, dovrà essere iscritto ad una delle Casse Edili della provincia di Bologna; conseguentemente sarà il contratto collettivo territoriale il riferimento per l'insieme dei trattamenti economici e normativi.

La totalità del personale presente nel Cantiere, incluso quello delle imprese in subappalto, dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento così come previsto dalle Leggi e dagli accordi provinciali stipulati.

SICUREZZA – PREVENZIONE – INFORTUNIO

Impresa spa si impegna a verificare il rispetto delle norme riguardanti sicurezza, igiene e prevenzione, anche da parte delle imprese in subappalto.

Si effettueranno incontri trimestrali per verificare l'andamento degli infortuni, l'attuazione dei piani di sicurezza. A questo proposito la Direzione della società Impresa spa predisporrà, in ottemperanza dei dispositivi di Legge in materia di igiene e sicurezza del lavoro, un programma di formazione alla sicurezza e prevenzione per il personale neo occupato e assunto alle proprie dipendenze, nonché quello delle aziende in subappalto, come previsto dall' art. 7 del D. Lgs. 626/94, in collaborazione con gli Enti Bilaterali.



Nel contempo l'azienda predisporrà i corsi per gli addetti alla sicurezza ed al primo soccorso in caso di incidenti, che si terranno in collaborazione con gli Enti Territoriali preposti e con gli Enti responsabili indicati (ASL, 118, VV. F.).

In caso di infortunio sul lavoro, l'azienda anticiperà all'infortunato, nel prospetto di paga del periodo interessato all'evento, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea secondo le istruzioni dell'Inail in applicazione dell'art. 70 del D.P.R. 1124/65.

In ottemperanza del D. Lgs. 626/94 si dovrà provvedere, oltre all'elezione della RSU, all'elezione del RLS.

In considerazione della complessità delle attività produttive ed i riflessi della stessa sul piano della sicurezza dei lavoratori, le parti si impegnano a porre in essere, in caso di sospensione del lavoro per qualsiasi titolo e per l'intera durata delle stesse, comportamenti e misure tali da garantire la preventiva e duratura messa in sicurezza del Cantiere secondo gli standard di legge in conformità con quanto previsto nel P.C.S. e nel P.O.S..

L'azienda, in attuazione dei dispositivi legislativi, esporrà in bacheca la composizione delle squadre, segnalando gli addetti alla sicurezza.

OCCUPAZIONE E TUTELA PROFESSIONALE

Le parti concordano di assegnare la priorità all'assunzione di lavoratori già dipendenti di Impresa spa attualmente impegnati nel Lotto IV e ai lavoratori ex Ferrari spa in CIGS e mobilità. Al termine dei lavori, ai fini del ricollocamento dei lavoratori, con la finalità di attivare ulteriori opportunità di lavoro, comunicherà i nominativi, le qualifiche professionali e le mansioni effettivamente svolte dai lavoratori interessati alla riduzione del personale alle imprese conosciute.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ORARI

L'orario di lavoro normale è fissato dal lunedì al venerdì dalle ore 07,00 alle ore 12,00 e dalle 13,00 alle 16,00 di ciascuna settimana.


Per effetto del comma 3 dell'art. 36 bis della Legge 248/2006 tutti i lavoratori che operano all'interno del cantiere devono essere muniti di "tessera di riconoscimento" e Impresa spa si impegna a fornirli ai nuovi assunti adeguandosi alle delibere regionali in materia.

RIENTRI PERIODICI / BANCA ORE

Per i lavoratori di provenienza extra regionale, in considerazione della correlata esigenza di rientrare periodicamente presso la propria abitazione, le parti concordano di regolamentare i viaggi dal luogo di lavoro a quello di residenza e viceversa:

i lavoratori giornalieri, con rientro programmato di due settimane, potranno cessare l'attività lavorativa il venerdì alle ore 12,00 e riprenderla alle ore 07,00 del martedì della successiva settimana.

Impresa spa, valutata la rilevanza del costo per il servizio di trasporto riferito ad una totalità di lavoratori che a fine settimana fa rientro alla propria residenza, definirà convenzioni con la società di trasporto aereo e Trenitalia spa anche allo scopo di ottenere trattamenti agevolati. I biglietti sia ferroviario che aereo verranno emessi/ritirati da una agenzia di viaggi e consegnati alla vigilia del viaggio agli interessati. I singoli lavoratori non concorreranno al costo del servizio. Le parti convengono che la quota del costo del servizio riferita ai biglietti utilizzati è estranea alla determinazione del reddito dei singoli lavoratori, ai fini tributari e previdenziali, infatti, tali costi, in coerenza con quanto disposto dal T.U. approvato con D.P.R.



917/86, art. 48, II c., lett. d., e quanto chiarito con circolare n. 326 del 23/12/1997, non rilevano ai fini della determinazione del reddito di ogni lavoratore che viaggia poiché:

- trattasi di una prestazione riferita a tutti i dipendenti non residenti;
- ai lavoratori non residenti che fanno rientro in famiglia non spetta alcuna indennità sostitutiva;
- la previsione del servizio viene specificata nei contratti individuali di lavoro;
- la prestazione del servizio di trasporto, con particolare riferimento alle condizioni agevolative è disciplinata da una convenzione stipulata tra la società Impresa spa ed i vettori cui sono estranei i lavoratori;
- il tratto di servizio tra il cantiere e la stazione ferroviaria o l'aeroporto è assicurato con risorse aziendali;
- i singoli lavoratori oltre che alla convenzione rimangono estranei anche all'acquisto dei biglietti; tali titoli vengono acquistati a mezzo dell'agenzia interna cui viene consegnato l'elenco nominativo dei viaggiatori e la destinazione di ognuno di essi.

Ogni trattamento sostitutivo del servizio del trasporto attualmente in essere decadrà alla firma della convenzione con i vettori interessati e successivamente alla informativa ai lavoratori interessati.

In conseguenza delle partenze anticipate e dei rientri ritardati, le parti concordano che sarà iniziata la gestione della banca ore, per cui le ore extra orario saranno suddivise in due parti, una prima alimenterà un rateo (formato dalle prime 25 ore di straordinario di ciascun mese) dal quale, successivamente, sarà possibile attingere le ore per poterne usufruire come permessi retribuiti con la voce paga "Permessi da banca ore", una seconda, relativa alle sole maggiorazioni previste dal CCNL del 20 maggio 2004 all'art. 19 comma 8 punti 1), 2), 3), 9), 10) e 11), verrà direttamente liquidata al dipendente nel prospetto paga del periodo interessato.

L'azienda assume, poi, il costo per organizzare il servizio di trasporto dal cantiere al luogo di residenza a favore dei cittadini di nazionalità straniera residenti nell'area Europea e Mediterranea per due volte all'anno in occasione di altrettanti periodi feriali così come concordato con le modalità previste nel capitolo "Calendario programmato per ponti e ferie".

MENSA


La somministrazione dei pasti è effettuata attraverso l'istituzione del servizio di mensa in cantiere. Il concorso al costo di ciascun pasto viene fissato in € 0,30 per tutti i lavoratori che usufruiscono del servizio di mensa.

L'impresa da' atto che con periodicità settimanale, in occasione del rifornimento degli alimenti, il medico competente, di concerto con il "capo campo" e la RSU, effettuerà controlli al fine di assicurare che la somministrazione dei pasti per quanto riguarda gli ambienti, il personale addetto e le derrate alimentari, rispondano alle norme di prevenzione e di igiene.

ALLOGGIAMENTI E TRATTAMENTI AUSILIARI PER I LAVORATORI

Per quanto riguarda gli standard previsti per gli alloggiamenti del personale si fa riferimento alle note interregionali (Emilia Romagna - Toscana) "standard di sicurezza per la realizzazione delle grandi opere".

L'impresa spa fornirà a tutti i lavoratori i necessari DPI, e durante l'anno due cambi (estate e inverno) di indumenti da lavoro, incluso un giubbotto invernale, resta inteso che ad eventuale



usura anticipata del vestiario e restituzione degli indumenti usati dovrà esserne data sostituzione.

Impresa spa metterà a disposizione dei lavoratori appositi locali predisposti a spogliatoio e lavanderia dotata di macchine adeguate al lavaggio degli indumenti di lavoro.

Nella sala ricreativa sarà installato un apparecchio televisivo munito di decoder oltre a tavoli e sedie e distributori automatici di bevande calde e fredde e di alimenti.

Anche i singoli alloggi dovranno essere dotati di apparecchiature per la ricezione televisiva e dell'impianto di climatizzazione.

CALENDARIO PROGRAMMATO PER PONTI E FERIE

Ogni anno, entro il mese di marzo, Impresa spa e le RSU si incontreranno per definire il calendario relativo alla chiusura per ferie collettive ed eventuali ponti infrasettimanali.

Viene previsto che tutti i lavoratori addetti al cantiere effettueranno le soste annuali per ferie e recupero riposi di cui all'art. 5 del CCNL nei limiti di quanto da esso previsto: due settimane in concomitanza di Ferragosto e, ove residuano, una parte in occasione delle festività natalizie e una parte a Pasqua secondo un programma da definire con la Direzione del Cantiere.

PREMIO DI RISULTATO OPERAI

Con il presente accordo, con decorrenza dal mese di gennaio 2008, le parti convengono di istituire nei confronti del personale operaio della società Lotto V a s.c. a r.l. un emolumento della contrattazione aziendale di cantiere denominato "Premio di risultato" il cui importo è correlato all'andamento produttivo ed alla presenza in servizio del personale operaio che nel corso di ciascun periodo di paga sia stato presente per almeno l'80% delle ore lavorative ordinarie teoriche di calendario.

Entro 15 gg. dalla data odierna, la Direzione Tecnica dell'Azienda indicherà gli indicatori di cui al capoverso che precede ed i medesimi saranno formalizzati dalle parti firmatarie in apposito verbale che costituirà parte integrante del presente accordo. La verifica del raggiungimento degli obiettivi di produttività verrà effettuata congiuntamente entro il 31 gennaio di ogni anno e riguarderà il periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente a partire dalla verifica del gennaio 2009 relativa all'anno 2008.

Criteri di determinazione del premio:


In caso di esito positivo della verifica agli operai, che nel corso di ciascun periodo di paga siano stati presenti per almeno l'80% delle ore lavorative ordinarie teoriche di calendario, verrà attribuito, riferito allo stesso periodo di tempo, suddiviso per ogni periodo di paga, un acconto di € 0,625 per ogni ora ordinaria effettivamente lavorata.

Il mese successivo alla fine di ciascun semestre, effettuate congiuntamente le necessarie verifiche sia della produzione che delle presenze, verrà eseguito un conguaglio su base semestrale di € 0,0625 per ogni ora ordinaria effettivamente lavorata.

Ai lavoratori che su base semestrale abbiano comunque raggiunto l'80% delle ore lavorative teoriche di calendario sarà restituito l'importo di € 0,6875 per ogni ora ordinaria effettivamente lavorata per i mesi esclusi.

Le parti convengono che, ai soli fini del raggiungimento della percentuale minima delle ore teoriche lavorabili del semestre concorrono anche le ore di assenza per cig, per infortunio sul lavoro, per ricovero ospedaliero in seguito a malattia, i permessi a norma della Legge 104/92, i permessi per formazione, i permessi sindacali, per assemblea e per permessi banca ore.

Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che l'intesa per l'attribuzione del "Premio di risultato" è subordinato ad una verifica degli Enti previdenziali ai fini del prelievo contributivo.



Ove ciò non avvenisse le parti si incontreranno nuovamente per definire un nuovo testo il cui contenuto può prescindere anche dalle finalità della decontribuzione.

Il premio come sopra determinato non viene valutato ai fini del trattamento di fine rapporto, delle ferie, delle festività, della gratifica natalizia e di ogni altro istituto del trattamento economico indiretto a maturazione differita previsto dalla contrattazione di categoria poiché dei vantaggi riflessi si è tenuto conto nella sua determinazione.

Il "Premio di risultato" è incrementato, al 31 dicembre di ogni anno dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorre dal 1° di gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2011.

Per l'Impresa

Barbara Jaudelli
Inviata

1/6/08
Pignone

Per i lavoratori

Luigi Ferrero
M. M. M.
M. M. M.

G. C. C.

F. F. F.
H. H. H.
P. P. P.
G. G. G.